



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO
DEL
MERCATO CONTADINO DI GRAMMICHELE**



RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 20/11/2007

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO SPORTELLO EUROPA AMBIENTE E SICUREZZA
Servizio Agricoltura Piazza V. Morello 18 Grammichele 0933859502

INDICE

Premessa: Istituzione del mercato contadino - Normative di riferimento

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Denominazione ubicazione e caratteristiche del mercato

Art.3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Art.4 Assegnazione dei posteggi

Art.5 Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

Art.6 Altre attività consentite

Art.7 Criteri per la trasparenza dei prezzi – tracciabilità del prodotto

Art.8 Tributi per l'occupazione di posteggio

Art.9 Istituzione e compiti della commissione

Art.10 Comitato di gestione

Art.11 Organi di controllo e sanzioni

Art.12 Attivazione operativa del mercato

•Art.13 Disposizioni Finali

“MERCATO DEL CONTADINO “BUONO & FRESCO”

Premessa

Il MERCATO DI GRAMMICHELE denominato “Mercato del Contadino buono & fresco” è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali e di quelli biologici.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti tipici di qualità, invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, si sostiene il consumo dei prodotti agricoli di origine locale.

Normative di riferimento

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art 8 della L. 29/12/1993, n° 580.

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, " È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

A tal fine l'imprenditore potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori.

Poiché l'attività di vendita degli imprenditori agricoli è legata alla “stagionalità” dei prodotti posti in vendita, si ritiene opportuno non rilasciare alcuna concessione di posteggio, ma consentire ad ogni singolo operatore di poter partecipare al mercato, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare.

L'art 53 della L.R. 12/05/2010 n 11 disposizione programmatiche e correttive 2010 prevede l'istituzione del mercati contadini riservati alla vendita da parte degli imprenditori agricoli ,

promuove la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli a chilometro zero , provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli tradizionali e di qualità in linea con il D.Lgs. n. 228/2001, che stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standards specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti farmer's market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico -sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato contadino, secondo quanto previsto del D.M. 20/11/2007.

Regolamento del Mercato del Contadino denominato “BUONO & FRESCO”

RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI


Articolo 1 Oggetto del Regolamento

- 1 la finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2 In particolare il regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare.
 - Fornire a coloro che utilizzano l'area della vendita la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.
- 3 Il presente regolamento si compone di 13 articoli, che disciplinano il mercato del contadino.
- 4 In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, il Comune di Grammichele si riserva di procedere a verifiche sull'andamento dell'iniziativa, e produrre eventuali modifiche nei criteri di gestione del mercato.

Articolo 2 Denominazione ubicazione e caratteristiche del mercato

- 1) Il mercato del contadino denominato “BUONO & FRESCO” avrà le seguenti caratteristiche:

a. **Dimensioni:** n. 25 posteggi così divisi:



I n.5 posteggi riservati ad artigiani e promozione sono di gestione dell'Amministrazione Comunale, per promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli, per realizzare attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari e dare la possibilità ad artigiani di poter partecipare purché i loro prodotti siano attinenti alla cultura contadina.

b Svolgimento del mercato contadino: il mercato del contadino si svolgerà ordinariamente il **martedì** presso il largo mercato e occasionalmente anche in concomitanza con altre manifestazioni, che si tengono nel Comune di Grammichele nel corso dell'anno, individuate con deliberazione della Giunta Comunale con la quale verranno altresì stabilite le aree di svolgimento, i posteggi e l'eventuale merceologia degli stessi e quant'altro necessario per lo svolgimento della manifestazione.

L'area del Largo Mercato interessata alla manifestazione sarà interdetta per qualsiasi forma di vendita pari ad una distanza minima di metri 200.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con una festività o con un evento di rilevanza particolare patrocinato dall'Amministrazione Comunale, il mercato, potrà essere anticipato o posticipato, da concordare con il comitato di gestione..

c Ubicazione delle aziende possono partecipare al mercato le aziende che ricadono nell'ambito territoriale (calatino) così definito: _____

d Identificazione delle aziende: mediante apposito cartello che sarà predisposto dall'Amministrazione comunale e che dovrà essere esposto da ogni singolo produttore.

e Orari: inizio allestimento ore 8.00, inizio vendita ore ,00 ,cessazione attività di vendita ore 12.30, sgombero entro le ore 13.30.

f Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e fiori, carni ,salumi e prodotti da loro derivati o trasformati e derivati o trasformati del Grano Duro, "Pane, calzoni, focacce etc"

g Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati ed altri Enti.

Articolo 3

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato.

- 1) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati , che rispettino le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.
- 2) ogni azienda può concorrere per le diverse tipologie di posteggio e risultare assegnatario di più posti. ma non potrà esercitare in un solo posteggio la vendita di ortofrutta, di prodotti manipolati, e artigianali.
- 3) Le aziende interessate alla partecipazione debbono acquisire, l'accreditamento per la partecipazione al Mercato degli Agricoltori presso la SOAT U.O 89 con sede in P.zza Avv. V. Morello.
- 4) Ogni imprenditore agricolo accreditato dalla SOAT U.O 89 per poter partecipare al mercato dovrà presentare al Comune istanza di partecipazione su apposito modello.
- 5) L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola o dai relativi familiari coadiuvanti, dall' impresa Agricola.

Articolo 4

Assegnazione dei posteggi

1)Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo pubblico relativo a n.25 posteggi ognuno mq (3X6), suddivisi nel seguente modo:

1.a- n. 15 posteggi, assegnati agli imprenditori agricoli;

1.b- n 5 posteggi, assegnati per l'esercizio delle attività di prodotti manipolati o trasformati da parte degli imprenditori agricoli;

1.c- n. 3 posteggi gestiti dall'Amministrazione Comunale da destinare ad artigiani locali che rappresentano lavorazioni tipiche locali attinenti a tematiche contadine ed appartenenti allo stesso ambito territoriale;

1.d- n. 2 posteggi gestiti dall' Amministrazione Comunale “per manifestazioni, promozioni ed altro”.

2) criteri di assegnazione :

2.a- in caso di richieste minori o uguali al numero di posti disponibili:

l'assegnazione avverrà seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle istanze corrispondente alla numerazione dei posteggi già definiti nella planimetria del mercato.

2.b- in caso di richieste superiore al numero di posti disponibili

l'assegnazione dei posteggi al mercato verrà effettuata secondo i seguenti criteri preferenziali:

2.b1) L'interessato residente nel Comune di Grammichele o in zone periferiche del centro urbano, che in considerazione al territorio comunale possono ricadere nei comuni “Mineo, Caltagirone , Licodia Eubea” **punti 25**

2.b2) vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti ~~agricoli~~ provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, **punti 20**

2.b3) “garanzia di copertura temporale nel periodo” si intende l'arco temporale nel quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio, (minimo 2 - massimo 12 mesi)

- garanzia di copertura temporale totale **Punti 18**
- garanzia minima temporale di 2 mesi **Punti 4**
per ogni mese di copertura aggiuntivo verranno assegnati **Punti 1**

2.b4) nel caso si tratti di produzioni biologiche certificate verranno assegnate **Punti 15**

2.b5) Azienda con conduttore di età < 40 anni verranno assegnate **Punti 5**

2.b6) Azienda a conduzione femminile **Punti 5**

2.c- Le graduatorie determinate dai sopra citati criteri dovranno essere due graduatorie ovvero una inerente i 15 posti riservati ai produttori agricoli e l'altra inerente i 5 posti riservati alle attività di prodotti manipolati o trasformati.

2.d -l'assegnazione dei n.3 posteggi gestiti dall'amministrazione riservati agli artigiani avverrà in ordine cronologico di presentazione delle istanze in caso di maggiori richieste rispetto al numero dei posti si adotterà il criterio di rotazione quindicinale.

3)Assenze e supplenze temporanee

3.a In caso di impossibilità di un operatore a partecipare al mercato deve comunicare, al C. G., almeno entro le ore 10 del giorno antecedente la sua assenza giustificata con comunicazione a mezzo fax o comunicazione telefonica.

3.b- Il posto resosi libero, per l'assenza temporanea e giustificata dell'assegnatario, dovrà essere temporaneamente assegnato dal C.G. ad altro soggetto con lo scorrimento della graduatoria di cui al punto 2.b).

3.c- In caso di rinuncia volontaria il titolare del posteggio non sarà soggetto a rimborso

Articolo 5

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato

- 1) L'operatore deve rispettare la presenza, gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 2) È consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, nonché di sosta, previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
- 3) Gli operatori inoltre dovranno:
 - adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili; a favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili;
 - per la vendita dei prodotti freschi dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili ove possibile;
 - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
 - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal comune.
- 4) I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 80 centimetri.
- 3) I banchi, gli auto spacci e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita.
- 4) Le tende devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento.
- 5) Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune "raccolta differenziata"
- 6) L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in caso di manifestazioni in altro luogo come previsto art.2 punto b.
- 7) E' vietato danneggiare la pavimentazione, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
- 8) Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

9) L'operatore ha l'obbligo di esibire la comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

10) Non è permesso sgombrare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al Vigile incaricato addetto al mercato (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

11) l'operatore sarà affidatario e responsabile del materiale e/o attrezzatura che eventualmente il Comune potrà fornire o disporre, per la durata dell'autorizzazione.

12) ogni operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti

13) I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a- avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;

b- avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

c- le disposizioni di cui al comma 15, lettere a) e b), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

d- I banchi temporanei mobili adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione e di altri trasformati, devono acquisire autorizzazione rilasciata dal comando dall'unità Sanitaria Locale.

Articolo 6

Altre attività consentite

1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli sono ammesse:

a. Degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;

b. Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Ente Comunale;

Articolo 7

Criteri per la trasparenza dei prezzi – tracciabilità del prodotto

I prodotti esposti per la vendita dovranno indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza, con logo indicante il nome della ditta, il luogo di provenienza dei prodotti e il numero di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato .

Articolo 8

Tributi per l'occupazione di posteggio

- 1) L'occupazione del posteggio è soggetta al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti comunali.
- 2) I tributi dovranno essere versati nei termini e con le modalità previsti nello specifico Regolamento del Comune.

Articolo 9

Istituzione e compiti della commissione.

Il Sindaco nomina la commissione per l'assegnazione dei posteggi.

La Commissione è composta dal Responsabile del Settore con funzione di presidente, dal Comandante di P.M, da tre rappresentanti di associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, e da un componente della SOAT ; svolge le funzioni di segretario un dipendente comunale con qualifica di categoria c.

Il compito della commissione è di stilare le graduatorie secondo i criteri di cui al punto 2) dell'art. 4 e assegnare i posti sulla planimetria.

ART10

Comitato di Gestione

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, fermo restando ciò al fine di snellire le operazioni di gestione e ottenere un valido risultato organizzativo, si può individuare un soggetto di supporto e coordinamento e gestione del mercato contadino, definito Comitato di Gestione.

- 1) Il Comitato di Gestione è nominato dal responsabile del settore Sviluppo Economico su indicazione dell'assemblea dei concorrenti ai posti del mercato; è costituito da tre rappresentanti degli assegnatari di cui due produttori agricoli e uno produttore agricolo di prodotti manipolati e trasformati.
- 2) Al Comitato sono affidate le seguenti attività:

- a) Registrazione delle presenze
- c) eventuale supplenze secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'art.4 del presente regolamento;
- d) verifica degli spazi assegnati;
- e) verifica delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
- f) gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
- i) definizione col Comune delle attività di comunicazione e promozione dei prodotti locali;
- j) definizione col Comune degli eventi divulgativi e promozionali nel territorio;
- k) segnalazione al Comune di comportamenti difformi dal presente regolamento;

Articolo 11

Organi di controllo e sanzioni

- il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni delle normative vigenti in merito e del presente regolamento, avvalendosi anche, se necessario, di altri organi regionali e/o banche dati.

- I responsabili degli uffici preposti, Sviluppo Economico, e Polizia Municipale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
- SOAT e ASPA hanno facoltà di autonomo controllo nell'ambito delle proprie competenze e di segnalare quanto necessario al buon funzionamento del mercato stesso, agli uffici sopra citati.
- Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda, sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
- Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Leg. 267/2000.
- Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano, oltre la sanzione, la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto ed eventuale revoca.
- Gravi e/o persistenti violazioni agli obblighi specificatamente imposti dal presente disciplinare, commessi dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino, possono comportare la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12

Attivazione operativa del mercato

- Pubblicazione del bando per la partecipazione al mercato contadino dopo giorni dalla esecutività della delibera di G.M di approvazione del bando.
- Le ditte interessate propongono la propria adesione attraverso la presentazione del modulo di richiesta entro i termini stabiliti dal bando.
- L'ufficio recepisce le istanze pervenute entro i termini e le sottopone alla commissione di cui all'art. 9 entro 20 giorni dalla data della chiusura del bando.
- Le richieste che dovessero sopraggiungere, in seguito oltre i termini, possono essere prese in considerazione, previa verifica dei requisiti, e inseriti in graduatoria d'ufficio seguendo solo l'ordine cronologico, sia per l'eventuale subentro o per le sostituzioni.

Articolo 13

Disposizioni Finali

1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della delibera.
2. La Giunta comunale potrà con proprio provvedimento, integrare, modificare o fornire interpretazioni autentiche al presente regolamento per tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio e disposizioni tecnico organizzative.
3. Al Consiglio Comunale spettano tutte le eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento riguardanti le disposizioni di principio.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia;